



Il decreto Cura - Italia (d.l. 18/2020) novità per i liberi professionisti

relatore Simone Berti - dottore commercialista in Pistoia

www.bertivettori.it



Gli studi professionali quale attività essenziale

In seguito all'emergenza derivante dal Coronavirus, con il Decreto Cura-Italia - dl 17/2020, il Governo ha varato delle prime misure a sostegno delle imprese e professionisti.

Il Decreto è stato approvato Lunedì 16 Marzo, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 Marzo 2020.

Il decreto deve essere letto alla luce del nuovo D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Tra le attività ritenute “essenziali” dell’allegato al Dpcm 22/03/2020

K (da 64 a 65)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfezione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento contro terzi

Gli studi professionali attività essenziale - 1

Ordinanza del Presidente della Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020

11. Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

DPCM del 22 marzo 2020

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto

Servizi AdE quale attività essenziale

Tra le attività ritenute “essenziali” del Dpcm 22/03/2020 già corretto il 25/03/2020

rientrano “le attività dell’amministrazione pubblica e della difesa (cod. ATECO 84) ed in particolare tra le altre (vedi Provvedimento Direttore AdE 0141696 24/03/2020):

....

o) le attività di presa in carico delle dichiarazioni di successione telematiche e di ricezione delle dichiarazioni di successione presso gli uffici;

p) le attività di accettazione formalità presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare;



Sottoscrizioni contratti bancari art. 4 dl 23/20

art. 25 Reg. EIDAS “a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”

La disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal TUB a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).

La firma elettronica semplice viene ad assurgere la stessa efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. riconosciuta alla firma digitale e/o alla firma elettronica avanzata, a condizione che tra le parti contraenti vi sia uno scambio di consensi cui venga allegato il documento di identità, il contratto e che tutto il processo e i documenti **siano obbligatoriamente conservati** con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.



La moratoria dei debiti - 1

DESTINATARI Tutte le imprese/professionisti escluse quelle che presentano **esposizioni deteriorate**:

- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
- inadempienze probabili
- sofferenze
- coloro che hanno rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni

La garanzia è concessa anche a beneficiari con «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» purché questa classificazione non sia precedente il 31 gennaio 2020.

Le misure di sostegno non integrano la condizione di crediti *forbone*



La moratoria dei debiti - 2

Le principali misure di sostegno:

- a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, alla data del 29 febbraio, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. L'ABI ha precisato che la proroga sarà applicata senza alcuna formalità;**
- b) il rimborso di prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, **senza alcuna formalità**, al 30 settembre 2020. **La proroga vale ugualmente per tutti gli elementi accessori al contratto (garanzie e assicurazione) secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi a maggiori oneri sia per gli intermediari che per le imprese;**



La moratoria dei debiti - 3

c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza sono sospesi fino al **30 settembre 2020** ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza ulteriori oneri per entrambe le parti **secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi a maggiori oneri sia per gli intermediari che per le imprese.**

Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020) non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.

Le misure di cui all'art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) *ex lege* n. 130/99



La moratoria dei debiti - 4

In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.



La moratoria dei debiti - 5

Modalità di accesso alle misura di sostegno punto c):

La misure di sostegno si attuano previa **comunicazione corredata da dichiarazione con la quale l'impresa/professionista, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Il fondo solidarietà Gasparrini d. 30/03/20 - 1

Fonte legislativa: art. 2 comma 475 e ss L. 24 dicembre 2007 n. 244

<https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/>

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a **18 mesi**.

L'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ai **lavoratori autonomi che abbiano chiuso o subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019**.

Per i lavoratori autonomi la sospensione può essere chiesta per un periodo di tempo di 9 mesi (17 marzo 2020 - 17 dicembre 2020)



Il fondo solidarietà Gasparrini d. 30/03/20 - 2

Altri limiti di accesso al Fondo che i professionisti devono autocertificare

- a) l'abitazione dovrà essere una prima casa che non rientri in una delle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8, A/9)
- b) l'ammortamento **avviato anche da meno di un anno purché prima del 17 dicembre 2019**
- c) l'importo del contratto non deve superare i 250mila euro **dovrebbe essere portato a 400.000**
- d) non bisogna fruire di altre agevolazioni pubbliche come il Fondo Garanzia Prima Casa **condizione che dovrebbe scomparire in sede di conversione.**

Ad oggi restano esclusi coloro che hanno effettuato l'acquisto con leasing immobiliare e con rent to buy o con cambiale ipotecarie



Il fondo solidarietà Gasparrini d. 30/03/20 - 3

il d.l. cura - Italia ha previsto, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

FAQ dal sito di Consap Spa:

si può sospendere un contratto di mutuo per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto stesso includa anche l'ipotesi relativa all'acquisto dell'abitazione principale.

è possibile una nuova sospensione anche qualora sia stata concessa una precedente sospensione purchè il mutuo sia in regolamento ammortamento da almeno tre mesi



Accesso al credito (art. 49) - 1

I professionisti possono accedere al fondo centrale di garanzia PMI ex co. 5-bis art. 1 dl 69/2013 e d.m. 27/12/2013

Il Fondo di garanzia fu costituito dalla l. 662/96 secondo la quale il Cipe può destinare somme per finanziare tale fondo costituito presso Mediocredito Centrale Spa

I professionisti possono accedere al fondo centrale di garanzia PMI ex co. 5-bis art. 1 dl 69/2013 e d.m. 27/12/2013

Accesso al credito (art. 49 e art. 13 dl 8/02/20 - 2

La garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI

- è concessa a titolo gratuito;
- per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all'**90%** di ciascuna operazione di finanziamento fino a **5.000.000**; per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al **100%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (**le nuove percentuali devono essere autorizzate dalla Commissione Europea**) ;
- ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del **modulo economico-finanziario**
- riguarda le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;



Accesso al credito (art. 49 e art. 13 d.l. 8/04/20) - 3

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite sui finanziamenti;
- ~~sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importe non superiore a 3 mila euro erogati da banche e intermediari a favore di imprese/professionisti la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. L'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione.~~
- **la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni qualificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purchè le predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020**



FAQ del MEF sull'utilizzo del fondo di garanzia da parte dei professionisti (art. 49)

Il Fondo PMI può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni?

Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo PMI per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tremila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno.

Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.



D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - 1

OGGETTO: Fino a 25 mila euro di prestiti automatici, sia per Pmi sia per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione fiscale.

GARANZIA Previa autorizzazione Commissione europea copertura al 100% Fondo PMI sia direttamente che in riassicurazione. Rilascio garanzia automatico e gratuito e **senza valutazione di merito di credito**.

DURATA: restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 24 mesi. Senza alcuna valutazione bancaria o del Fondo.

TASSI DI INTERESSE applicati basati su “cap” rendistato + 0,5 => tra 1,2% e 1,9%

Esempio PMI/professionista con partita Iva con volume d'affari 87.000€ -> €21.750
con volume d'affari €140.000 -> €25.000



D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - 2

Dal modello emanato in data 14 aprile 2020 si legge che:

- il soggetto beneficiario non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
- il soggetto beneficiario non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto



D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - 3

OGGETTO: nuovi finanziamenti concessi a chi ha ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro

GARANZIA: 90% Fondo PMI oltre a possibile cumulo con 10% Confidi **con risorse proprie** sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La garanzia è offerta da Fondo **senza valutazione andamentale**.

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - 4

Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione



Rapporti commerciali tra privati (art. 91)

articolo 1218 c.c. "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

art. 1223 c.c. "Il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno...."

art. 91 "il rispetto delle misure del contenimento dell'emergenza epidemiologica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, è **sempre** valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore



Misure urgenti in materia di giustizia (art. 83)

Dal 9 marzo al **11 maggio** le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al **11 maggio 2020**.

E' sospeso il decorso dei termini per il compimento di *qualsiasi* atto dei procedimenti civili e penali.

Dal **11 maggio** il decreto attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di adottare misure organizzative anche incidenti sulla fissazione delle udienze.

Per le liti civili vengono previste tre misure organizzative:

a - mero rinvio di tutte le udienza post 30 giugno;

b - svolgimento udienza, se possibile, mediante collegamenti da remoto;

c - svolgimento in modalità telematica e adozione fuori udienza i provvedimenti del giudice.



Misure urgenti in materia di giustizia (art. 83)

Limiti allo svolgimento delle udienze civile da remoto:

la norma ad oggi permette lo svolgimento delle udienze soltanto laddove sia prevista la presenza dei difensori delle parti e non soggetti diversi dai difensori.

Si ritiene che oggi non possano tenersi udienze da remoto in caso di assunzione di prove testimoniali, di giuramento, audizione di ctu.



Sospensione dei termini in procedimenti amministrativi (art. 103)

Ai fini dei termini ordinatori o perentori pendenti alla data del 23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il **15 maggio**.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

I duc con data di validità compresa tra il 31 gennaio ed il **31 luglio 2020** (prima 15 aprile) continuano a essere validi fino al **30 settembre**. (prima 15 giugno)



Lavori pubblici - art. 91

I Codice appalti L'anticipo del prezzo (articolo 35, comma 18 Dlgs 50/2016) L'importo da anticipare viene calcolato «sul valore del contratto di appalto» ed è pari al 20%. Questa somma deve essere corrisposta all'appaltatore da parte del committente entro 15 giorni dall'inizio della prestazione.

Il DI Cura Italia modifica il Codice appalti e stabilisce, all'articolo 91, che tutto il meccanismo dell'anticipo del 20% è consentito «anche nel caso di consegna in via d'urgenza».

In questo modo - spiega la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - «si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima».

La norma modifica il Codice appalti e quindi è strutturale e non legata al periodo di emergenza.

Indennità professionisti e co.co.co (art.27) - 1

Circ. Inps 49 del 30/03/2020

Ai titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, è riconosciuta un'indennità per il mese di Marzo di 600€.

I requisiti

- 1 a) essere titolari di partita iva attiva al 23.02.2020
b) essere iscritti ad una delle gestione previdenziali INPS (Ago o ge.separata)

titolari di rapporti di co.co.co attivi al 23.02.2020

2 I predetti soggetti, ai fini dell'accesso all'indennità di cui trattasi non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie

Il provvedimento vale anche soci lavoratori di Snc, Srl.

L'indennità non concorrerà alla formazione del reddito e sarà esentasse.

Indennità professionisti e co.co.co (art.27) - 2

I lavoratori, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.

A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);

SPID di livello 2 o superiore;

Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS)

Indennità professionisti con Cassa - 1



Commissione 5a Bilancio
Senato della Repubblica

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del de-

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, è riconosciuta

Indennità professionisti con Cassa - 2

Il decreto di attuazione è stato pubblicato in data 1° aprile 2020.



*Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;



Indennità ai professionisti con Cassa - 3

Il decreto attuativo ha disposto che per ogni professionista si possa arrivare a 600 euro.

E' riconosciuto a professionisti che:

- a) nell'anno di imposta 2018, hanno percepito un reddito complessivo al lordo di eventuali canoni di locazione da cedolare secca, **non superiore a 35.000 euro** e l'attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Forfettario (RN1 + LM22 + canoni di locazione con cedolare secca)	>
Altri (RN1 + canoni di locazione con cedolare secca)	



Indennità professionisti con Cassa - 4

c) nell'anno di imposta 2018, hanno percepito un reddito complessivo al lordo di eventuali canoni di locazione da cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;
- per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività

Indennità professionisti con Cassa - 5

Calcolo geometra con reddito tra 35.000 e 50.000 periodo d'imposta 2018

Professionista in regime forfettario	
fatturato I tri 2020 / fatturato I tri 2019	inferiore a 0,67
Professionista in regime semplificato	
(incassi-spese) I tri 2020 / (incassi - spese) I tri 2020	inferiore a 0,67



Indennità professionisti con Cassa - 6


Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate da professionisti dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio.

Sono inammissibili le domande presentate dopo il 30 aprile.

Il decreto in corso di emanazione richiede di aver adempiuto ai soli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

L'indennità non spetta ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza.

L'erogazione dell'indennità è in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti.



Indennità professionisti con Cassa - 7

art. 34 d.l. 23/20 i professionisti iscritti a Cassa non devono essere titolari di trattamento pensionistico;

Nelle FAQ di CIPAG si ricava il NO all'indennità per tutti i tipi di pensione (invalidità, reversibilità, altra pensione Inps...)

art. 34 d.l. 23/20 i professionisti iscritti a Cassa deve essere iscritti in via esclusiva

Nelle FAQ di CIPAG si ricava il NO a qualsiasi dipendente con gestione previdenziale INPS)

Indennità professionisti con Cassa - 8

Elenco Domande Covid19 Presentate					
Stato	Tipo Domanda	Data Presentazione	Importo Provvisorio	N° Ricevuta	Integrazione
PRESENTATA TITOLARE	Covid19	02/04/2020 14:48:39	600,00		 Integrazione Domanda

Indennità professionisti con Cassa - 9

 **Cassa Geometri**

FAC-SIMILE RICEVUTA

**FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA – DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18
INTEGRAZIONE RICHIESTA DI INDENNITÀ**

Il sottoscritto geometra Mario Rossi
nato il 01/01/1901 a ROMA (RM)
residente in ROMA (RM)
via CORSO ITALIA CAP 00100
codice fiscale XXXXXXXXXXXXXX matricola Cassa 000000X
PEC XXXXXXXX@geopec.it

con riferimento alla richiesta di indennità presentata il 02/04/2020 ai sensi dell'art. 44, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/03/2020, e ad integrazione delle dichiarazioni già rese, secondo quanto precisato dall'art. 34 del D.L. 8 aprile 2020, n.23

• ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritieri, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

NELLA COMPILAZIONE E' STATO INDICATO SI


di essere libero professionista iscritto in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

di **non** essere libero professionista iscritto in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

NELLA COMPILAZIONE E' STATO INDICATO NO

Data 09/04/2020 19:43:45

Mario ROSSI
(Firma sostituita da codice PIN ex Art.64 Comma 2 del codice
dell'Amministrazione Digitale)



Altre FAQ CIPAG su indennità - 10

Il neo iscritto CIPAG può presentare domanda se iscritto prima del 30 marzo 2020

Possono presentare la domande anche coloro che hanno un posizione contributiva irregolare

Per domande specifiche:

Per qualunque altro problema è possibile rivolgersi al Contact Center oppure al servizio Assistenza al numero 06326861 o inviare una PEC all'indirizzo cipag@geopec.it.



Provvedimenti CIPAG - 1

Proroghe: sospesi tutti i pagamenti in scadenza da marzo fino a maggio e automatica proroga in relazione al perdurare dell'emergenza

I rata bimestrale contributo soggettivo minimo 2020 dal 27/04 al 31/05

Ad oggi rimane confermata:

- scadenza comunicazione reddituale: 30 settembre 2020
- scadenze rate bimestrali contributo soggettivo del 27/06/2020 e 27/08/2020;
- contribuzione soggettiva mancante entro il 30 settembre 2020

Provvedimenti CIPAG - 2

Comunicazione reddituale e versamenti 2020

Le nostre scadenze

Dichiarazione reddituale 30 settembre 2020

Versamento dei minimi
31/05
27 aprile 2020 27 giugno 2020 27 agosto 2020
1° rata 2° rata 3° rata

Il mancato versamento non comporta l'applicazione delle sanzioni fino al 30 settembre, entro tale data, contestualmente alla comunicazione reddituale, potrai scegliere se pagare il residuo dei minimi e l'eventuale autoliquidazione in un'unica soluzione, oppure rateizzare il versamento in:

4 rate con interessi del 2%
27 settembre 2020 27 ottobre 2020 27 novembre 2020 27 dicembre 2020

8 rate con interessi del 4%
27 settembre 2020 27 ottobre 2020 27 novembre 2020 27 dicembre 2020 27 gennaio 2021 27 febbraio 2021 27 marzo 2021 27 aprile 2021

Cassa di Risparmio di Genova e Savona

Adempimenti dichiarativi e contributivi 2020

Provvedimenti CIPAG - 3

07/04/2020

COVID-19: bonus baby-sitting anche per i liberi professionisti



Per i liberi professionisti iscritti alle Casse è prevista la possibilità - secondo l'art. 23 del D.L. 18/2020 - di accedere al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l'INPS ha fornito indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all'erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.

Le domande dovranno dunque essere presentate direttamente all'INPS con le modalità indicate nella circolare.

Nella circolare viene, inoltre, precisato che le domande saranno processate in ordine cronologico e, qualora siano superati i limiti di spesa fissati dalla norma (1.261,1 milioni di euro), l'INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione.

A seguito dell'invio della domanda all'INPS, gli iscritti devono inviarne comunicazione alla Cassa Geometri all'indirizzo bonusbabysitter@geopec.it per consentire la redazione dell'elenco dei beneficiari, necessaria per l'erogazione del bonus.

Per scaricare la circolare dell'INPS [clicca qui](#).




Sospensione versamenti imprese più colpite

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti, delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo, aprile, maggio e del versamento Iva di marzo.

Nuova scadenza 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

I settori interessati sono: Imprese turistico – ricettive, AdV e TO, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionalistiche e dilettantistiche, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali



Agenda fiscale d.l. 8 aprile 2020 nr. 23 - 1

TUTTI I CONTRIBUENTI ESERCENTI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CON RICAVI O COMPENSI FINO A 50 MILIONI DI EURO RELATIVI AL 2019

Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019

calo ricavi / compensi marzo 20 / marzo 19 del 33%	sospensione aprile
calo ricavi / compensi aprile 20 / aprile 19 del 33%	sospensione maggio

Agenda fiscale d.l. 8 aprile 2020 nr. 23 - 2

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.

La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (articolo 18, commi 1 e 2, DI 23/2020)

I contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 hanno diritto alla sospensione a prescindere dall'analisi del fatturato.

calo ricavi / compensi marzo 20 / marzo 19 del 33%	sospensione aprile
calo ricavi / compensi aprile 20 / aprile 19 del 33%	sospensione maggio

Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 - 3

QUESITO n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente

Per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

RISPOSTA Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale

calo ricavi / compensi marzo 20 / marzo 19 del 33%	sospensione aprile
calo ricavi / compensi aprile 20 / aprile 19 del 33%	sospensione maggio

Agenda fiscale d.l. 8 aprile 2020 nr. 23 - 3

tipologia di soggetti	condizioni	oggetto sospensione	ripresa riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a € 50 mln nel 2019	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e ass.; - Iva. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste		



Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi (art. 68)

Oggetto: Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e su provvigioni.

Destinatari: contribuenti compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019 senza dipendenti nel mese di febbraio o assimilati nel mese precedente

Periodo: i ricavi o compensi percepiti tra il 16 ed il **31 maggio 2020**

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il **31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Note: i contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione


«Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020»

Agenda fiscale d.l. 8 aprile 2020 nr. 23 - 6

	VERSAMENTO	NUOVI TERMINI
TUTTI I CONTRIBUENTI	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle degli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso (articolo 68, commi 1 e 2, DI 18/2020)

Agenda fiscale d.l. 8 aprile 2020 nr. 23 - 7

	VERSAMENTO	NUOVI TERMINI
CONTRIBUENTI CHE SI SONO AVVALSI DELLA ROTTAMAZIONE TER, DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI PER RISORSE PROPRIE UE, O SALDO E STRALCIO	Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter e del 31 marzo 2020 per la seconda rata del saldo e stralcio	I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 , che slitta a lunedì 1° giugno 2020 (articolo 68, comma 3, DI 18/2020)
CONTRIBUENTI OBBLIGATI A ESEGUIRE L'ACCONTO PER IL 2020, AI FINI IRPEF, IRES E IRAP, NEL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2020, CON IL SALDO PER IL 2019	La norma è applicabile agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (acconti relativi al 2020)	Per i contribuenti che verseranno l'acconto per il 2020, con il sistema "previsionale" non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all'80% del dovuto riferito all'anno 2020 (articolo 20 DI 23/2020)



Bonus prima casa, termini congelati

Sospesi fino al 31 dicembre 2020 tutti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l'acquisto prima casa

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".



Termini sospesi anche per le cambiali

Dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza delle cambiali, vaglia cambiari sono sospesi.

La sospensione opera sia a favore del debitore principale che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.



Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi < 2 mln € - 2

tabella riepilogativa versamenti Geometri < 2 mln

OGGETTO DEL RINVIO	SCADENZA ORDINARIA	SCADENZA PROROGATA
Ritenute su reddito di lavoro dipendente mese febbraio	16 marzo	31 maggio
Ritenute su reddito di lavoro dipendente mese marzo	16 aprile	16 aprile (30 giugno)
Ritenute su lavoro autonomo mese febbraio	16 marzo	31 maggio (30 giugno)
Ritenute su lavoro autonomo mese marzo	16 aprile	16 aprile (30 giugno)
iva mensili - febbraio	16 marzo	31 maggio (30 giugno)



Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi < 2 mln € - 3

tabella riepilogativa versamenti Geometri < 2 mln

OGGETTO DEL RINVIO	SCADENZA ORDINARIA	SCADENZA PROROGATA
Iva mensile - marzo	16 aprile	16 aprile (30 giugno)
Iva - saldo annuale 2019	16 marzo	31 maggio (30 giugno)
Dichiarazione Iva	30 aprile	30 giugno
Iva - I trimestre 2020	16 maggio	16 maggio (30 giugno)



Condomini - Circ. Ade 03/04/2020 nr. 8

- a. Non sono sospesi gli obblighi di operare le ritenute d'acconto.
- b. La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percepiente va, invece, effettuata entro il **30 aprile 2020**.



La sospensione per la dichiarazione di successione

La sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19 trascina anche le procedure di successione.

Nelle faq sul proprio sito istituzionale, il MEF ha precisato che per le dichiarazioni di successione, i cui termini di presentazione scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio è possibile applicare la sospensione prevista dall'articolo 62 del decreto legge cura Italia.

Se il termine di presentazione della dichiarazione di successione scade nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 il termine è il 30 giugno 2020.



Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

OGGETTO: sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi

PERIODO: 8 Marzo e il 31 Maggio



Nessuna sospensione per alcuni atti

- accertamenti esecutivi già emessi prima dell'8 marzo 2020 (se non quelli per proporre ricorso e dunque per l'acquiescenza a tali atti occorrerà calcolare il nuovo termine di impugnazione aggiungendo alla scadenza naturale 38 giorni);
- pagamento avvisi bonari e relative rateazioni
- pagamento adesioni e relative rateazioni;
- pagamento conciliazioni/ mediazioni e relative rateazioni.



Sospensione dei procedimenti di accertamento con adesione

OGGETTO: sospensione dei termini per ricorrere contro un accertamento e dei termini nei procedimenti con adesione

avvisi notificati prima del 9 marzo => sospensione dei termini fino al **15 aprile**

In breve:

al 9 marzo 2020 stanno decorrendo i 60+90, si sospende la decorrenza dei giorni fino al 16 aprile (60+90+38).

se la notifica avviene dopo il 9 marzo, i termini decorrono dal 16 aprile.

Il pagamento delle adesioni non beneficia di alcuna proroga (termine di 20 gg)



Sospensione dei termini relativi all'attività di procedure cautelari o esecutive

OGGETTO: Non attivazione di alcuna procedura cautelare (quali ad esempio fermi amministrativi o ipotecari) o esecutive (come ad esempio il pignoramento).

PERIODO: 8 Marzo e il 31 maggio



Sospensioni per il contenzioso tributario

I termini degli atti relativi a tutti i gradi di giudizio del processo tributario sono sospesi dal 9 marzo al **11 maggio**.

Il periodo di sospensione di **64 gg** si somma agli ordinari termini anche in presenza di un'adesione in corso.

Il calcolo per la scadenza si effettuerà: $60+64$ in caso di adesione $60+90+64$



Sospensioni per il contenzioso tributario - 2

Atti impositivi notificati prima del 9 marzo 20	60 + 64
accertamento notificato 18/02 scadenza presentazione ricorso 21/06	
Atti impositivi notificati tra il 9 marzo e 11 maggio 20	60 gg dal 12 maggio
accertamento notificato 18/02 scadenza presentazione ricorso 11/07	
Accertamento con istanza di adesione prima del 9/03	60 + 90 + 64
accertamento notificato 20/12, 10/01 istanza di adesione ricorso 21/07	



Credito d'imposta per botteghe e negozi

DESTINATARI: i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno subìto la sospensione dell'attività

AGEVOLAZIONE: credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

L'AdE ha precisato (Circ. Ade 3/04/20 nr. 8 punto 3.1) che il credito d'imposta matura a seguito dall'avvenuto pagamento.

L'AdE ha precisato (Ade Ris. 20/03/20) l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta debba avvenire mediante il codice tributo:

6914 denominato “Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi- art. 65 del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18”



Affitti dei negozi, impossibile la rinegoziazione?

art. 1463 c.c. impossibilità totale sopravvenuta “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”

art. 1464 c.c. impossibilità parziale sopravvenuta “quando la prestazione di una parte è divenuta parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta...”



Affitti dei negozi, risoluzione ex art. 27 l. 392/78

“Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrono gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.

Il decreto Cura - Italia d.l. 18/2020

Grazie per l'attenzione.

Per informazioni:

Simone Berti info@bertivettori.it

